



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RESCIGNO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SICURANZA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'AGOSTINO	MONICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1058/2016
depositato il 29/07/2016

- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRES-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.REG.
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.COM.
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IVA-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TRIB.LOCALI
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REGISTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRAP
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TARSU/TIA
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REC.CREDITO.IMP

contro:

AG. RISCOSSIONE AVELLINO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

DI MEO GIUSEPPE

VIA MAFFUCCI, 12 83100 AVELLINO

- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRES-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.REG.
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.COM.
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IVA-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TRIB.LOCALI
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REGISTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRAP
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TARSU/TIA
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REC.CREDITO.IMP

contro:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1058/2016

UDIENZA DEL

06/02/2017 ore 09:30

N°

160/2017

PRONUNCIATA IL:

06.02.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 FEB 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emidio Ferraro

06.02.2017 ore 09:30

160/2017

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1058/2016

UDIENZA DEL

06/02/2017 ore 09:30

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRES-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.REG.
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ADD.COM.
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRPEF-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IVA-ALTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TRIB.LOCALI
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REGISTRO
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 IRAP
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 TARSU/TIA
- avverso COM PREV ISC IP n° 01276201600001491000 REC.CREDITO.IMP

contro:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA

proposto dal ricorrente:

FINANZIARIA INDUSTRIALE SRL

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

BORIA PIETRO

VIA TIRSO, 26 00197 ROMA RM

Svolgimento del processo

Avverso la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata, notificata il 24.5.16, avente ad oggetto debiti di natura previdenziale, tributaria e sanzioni amministrative per l'importo di ben € 1.289.250,34, la Finanziaria Industriale s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., ha depositato alla C.T.P. di Avellino in data 29.7.16 ricorso (spedito il 13.7.16) chiedendo, previa declaratoria di sospensione della esecuzione, che venisse dichiarata la illegittimità della mentovata comunicazione in relazione alle pretese di natura tributaria per i seguenti motivi:

- 1) mancata notifica degli atti prodromici. Nullità del precetto;
- 2) illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione per carenza di motivazione e prescrizione;
- 3) Omessa notifica illegittimità delle pretese in quanto contenute in un atto immotivato;
- 4) Nullità delle pretese creditorie per violazione degli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., relativi alla disciplina specifica sulla responsabilità solidale delle società partecipanti un'operazione di scissione parziale;
- 5) Omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, ed omessa sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento.

All'udienza appositamente fissata del 31.8.16 è stata concessa l'invocata sospensiva dell'esecutività dell'atto impugnato.

In data 4.11.16 si è costituita in giudizio la Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rinviata l'udienza del 14.11.16, alla pubblica udienza del 6.2.17, sentite le parti presenti, la Commissione ha deciso la causa come da allegato dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Trattandosi di ricorso avverso comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria deve verificarsi la prova della definitività delle pretese tributarie e, quindi, l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento.

Osserva anzitutto questa Commissione Tributaria come nessuna norma prescriva il

Dott. Antonio Sicuranza

deposito delle cartelle esattoriali, anche perché il provvedimento impugnato deve ritenersi una mera comunicazione rivolta alla conservazione della garanzia patrimoniale del credito già iscritto a ruolo, sicché –non potendosi ritenere essa stessa provvedimento amministrativo- non può affermarsi l'obbligo di allegare le cartelle esattoriali che, se precedentemente notificate al debitore e quindi previo richiamo delle stesse nella comunicazione, devono ritenersi ben note allo stesso.

Ciò osservato, peraltro, la società di riscossione non ha fornito idonea prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento che costituiscono gli atti presupposti della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, essendosi limitata ad esibire e depositare i relativi estratti di ruolo senza però depositare la documentazione afferente la materiale notifica degli atti prodromici e cioè delle cartelle (vds. la produzione di Equitalia Servizi per la riscossione S.p.A.). Ed in proposito si afferma in giurisprudenza con indirizzo costante in materia di tributi (vds. ad es. Cass. civ. sez. VI, n. 315 del 9.1.14, Rv. 629224, in tema di tassa di possesso degli autoveicoli), che "*...il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. 30 dicembre 1986, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima e pertanto - producendosi l'effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore - è inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa*".

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Attesa la natura della questioni trattate e l'accoglimento del ricorso in ragione della mancata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, ciò che preclude l'esame nel merito del gravame, ritiene questa Commissione di dover compensare per intero tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 01276201600001491000 e compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Avellino il 6 febbraio 2017.

Il Giudice estensore

Dott. Antonio Sicuranza



Dott. Antonio Sicuranza

Il Presidente

Dott. Michele Rescigno

